



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Via del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)

pec: conapo.nazionale@pec.it

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 29 Settembre 2026

**Al Ministro dell'Interno
Prefetto Matteo PIANTEDOSI**

**Al Sottosegretario di Stato per l'Interno
On. Emanuele PRISCO**

**Al Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Attilio VISCONTI**

**Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario
Ing. Marco GHIMENTI**

**Al Direttore Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari
Ministero dell'Interno
Prefetto Paolo FORMICOLA**

**Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Prefetto Maddalena DE LUCA**

**Al Capo Ufficio II – Affari Legislativi e Parlamentari
Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Viceprefetto Giacomo VARANELLI**

**Al Capo Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Viceprefetto Floriana LABBATE**

Prot. 156/26

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante «Disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Consiglio di Stato, Affare n. 00838/2026, parere interlocutorio n. 01692/2026, § 9.1.

Qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Si trasmette in allegato la nota prot. 154/26 con la quale il CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco sottopone alla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato alcune osservazioni sul paragrafo 9.1 del parere interlocutorio in oggetto, relativo alla qualifica di agente di pubblica sicurezza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La nota dimostra, sulla base degli articoli 22 e 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, tuttora vigenti, e dei precedenti dello stesso Consiglio di Stato, che il limite dell'articolo 8, primo comma, della medesima legge comprende, oltre al servizio antincendi, i soccorsi tecnici in genere, e che le disposizioni dello schema che rinviano a tale articolo hanno pertanto natura ricognitiva, come indicato nella relazione illustrativa.

Si chiede a codeste Autorità, ciascuna per quanto di competenza, di valutarne i contenuti e di farli propri nel riscontro che l'Amministrazione fornirà alla Sezione, evitando soluzioni che circoscrivano la qualifica al solo servizio antincendi, nonché di informare questa Organizzazione Sindacale delle determinazioni assunte.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini

Allegato: Nota CONAPO prot. 154/26.





CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Via del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)

pec: conapo.nazionale@pec.it

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 29 Settembre 2026



**Alla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
del Consiglio di Stato
Palazzo Ossoli
Piazza della Quercia, 1
00186 ROMA**

Prot. 154/26

**Oggetto: Consiglio di Stato – Affare n. 00838/2026, parere interlocutorio n.01692/2026.
Osservazioni sulla qualifica di agente di pubblica sicurezza del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

**IL LIMITE DELL'ARTICOLO 8, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 1570/1941
COMPRENDE, OLTRE AL SERVIZIO ANTINCENDI,
ANCHE I SOCCORSI TECNICI IN GENERE**

Ecc.mo Presidente

della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato,

abbiamo letto con grande attenzione il parere interlocutorio in oggetto che codesta Sezione ha reso sullo schema di decreto legislativo recante «Disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». **Sul punto della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ci permettiamo di offrire un contributo giuridico.**

Il tema tocca da vicino il personale che rappresentiamo, e la Sezione ha espressamente riservato la propria valutazione definitiva all'esito dell'interlocuzione in corso. Lo facciamo con il massimo rispetto per la funzione consultiva e nella sola speranza di essere utili.

Al paragrafo 9.1 la Sezione ha esaminato le disposizioni dello schema che attribuiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza (articoli 2, comma 3, 136, comma 1, e 149, comma 1).

Con riferimento all'articolo 2, comma 3, la relazione illustrativa dell'Amministrazione afferma che tale previsione «non ha natura giuridica costitutiva di una nuova attribuzione di qualifiche, ma natura ricognitiva e confermativa» di quanto già disciplinato dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

Codesta Ecc.ma Sezione ha osservato invece che l'intervento «pare connotato da una portata in parte innovativa, peraltro in assenza di specifici criteri della legge delega che abilitino ad intervenire in tal senso».

A fondamento di questa conclusione codesta Sezione ha osservato che la qualifica di agente di pubblica sicurezza è conferita dall'articolo 8 «non tout court, bensì unicamente in relazione al servizio antincendi».

La Sezione lo ha desunto dall'intitolazione della legge 1570/1941 «Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi», e dal non più vigente articolo 1, nel quale il richiamo ai soccorsi tecnici sarebbe stato «principalmente riferito a finalità di "protezione antiaerea"».

Secondo la Sezione, lo schema di decreto legislativo all'esame collega invece la qualifica di agente di pubblica sicurezza all'esercizio delle funzioni del Corpo, funzioni «all'evidenza molto più ampie e articolate del mero servizio antincendi». Di qui la ritenuta portata innovativa dell'intervento.

La Sezione ha quindi chiesto all'Amministrazione di rivalutare l'attribuzione della qualifica di pubblica sicurezza, limitandone l'ambito oggettivo in coerenza con l'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e di scegliere tra due strade: lasciare la disciplina nell'articolo 8, primo comma della legge n.1570 del 1941, oppure riportarla nel nuovo decreto abrogando la norma del 1941.

Ha inoltre rilevato una non coincidenza tra il perimetro soggettivo dello schema e quello dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, che si riferisce a tutti gli appartenenti ai Corpi «sia permanenti che volontari».

Desideriamo anzitutto dare atto del merito di codesto Consiglio di Stato. Se l'articolo 8, primo comma, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 è ancora in vigore, lo si deve anche all'osservazione formulata dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nel parere reso nell'adunanza del 13 febbraio 2006 (N. della Sezione 432/2006, richiamato nel parere interlocutorio in esame come parere n. 1524/2006).

Su quella medesima questione il CONAPO era intervenuto, prima dell'adunanza del 13 febbraio 2006, con [nota prot. n. 031/2006 del 25 gennaio 2006](#), indirizzata al Presidente del Consiglio di Stato, segnalando che lo schema di decreto allora in esame prevedeva l'abrogazione dell'articolo 8 della legge n. 1570/1941 senza riprodurre la qualifica di agente di pubblica sicurezza e chiedendo che tale profilo fosse valutato in sede di parere. Già in quella nota il CONAPO richiamava, a sostegno della permanenza della qualifica di agente di pubblica sicurezza, il parere della Sezione I del Consiglio di Stato n. 1571/78 del 12 gennaio 1979 e l'ordinanza della Sezione IV n. 245/1999, di cui si dirà più avanti.

Condividiamo che la qualifica di agente di pubblica sicurezza dei vigili del fuoco operi entro i limiti posti dall'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570. Il nostro contributo riguarda precisamente il contenuto di tali limiti, che, a nostro sommo avviso, non coincide con il solo servizio antincendi.

L'articolo 8, primo comma, della Legge 27 dicembre 1941, n. 1570 dispone nel testo vigente che «Ai fini della presente legge e nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali».

Il limite è dunque duplice. Finalistico («ai fini della presente legge») e funzionale («nell'esercizio delle loro funzioni»).

Il limite finalistico rinvia alle finalità e alle funzioni disciplinate dalla legge n. 1570 del 1941, nei termini risultanti dalle disposizioni tuttora vigenti.

Qui emerge un dato che ci sembra meritevole di attenzione. L'articolo 35, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, nel fare salvo l'articolo 8, primo comma, ha fatto salvi nello stesso tempo anche altri articoli della legge, ovvero ha abrogato la «legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ad eccezione degli articoli 7, quarto comma; 8, primo comma; 9 fino alla attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 6, comma 1; 13, quarto comma; 18; 19; 22; 24; 30».

Tra questi, l'articolo 22, primo comma è quindi ancora vigente e stabilisce che «Tutti i servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere sono assunti, nell'ambito dell'intera provincia, dal Corpo dei vigili del fuoco.»

L'articolo 24, primo comma, anch'esso vigente, dispone che «Il servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici importa l'applicazione delle norme vigenti in materia e l'adozione dei provvedimenti all'uopo necessari ed è esercitato a giudizio e sotto la responsabilità del comandante dei reparti di soccorso».

Il secondo comma del medesimo articolo 24, anch'esso vigente, aggiunge che «I comandanti delle Forze armate e di polizia, eventualmente intervenuti sul luogo del sinistro per mantenere l'ordine pubblico, debbono agire in conformità delle disposizioni di carattere tecnico impartite dallo stesso comandante».

La legge 1570/1941 colloca dunque il servizio dei soccorsi tecnici, e non il solo servizio antincendi, in un contesto in cui la tutela dell'ordine pubblico è presente e deve coordinarsi con la direzione tecnica del soccorso affidata ai vigili del fuoco.

La «presente legge» cui rinvia l'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 comprende quindi ancora oggi, espressamente, i soccorsi tecnici in genere.

Non si tratta, pertanto, di ricostruire il significato dell'articolo 8 mediante disposizioni storiche ormai prive di vigore, ma di coordinare tra loro disposizioni che il legislatore del riassetto del 2006 ha espressamente mantenuto in vigore. La contemporanea salvezza dell'articolo 8, primo comma, e degli articoli 22 e 24 della legge 1570/1941 assume, sotto questo profilo, uno specifico rilievo interpretativo ai fini dell'individuazione del limite finalistico espresso dalla formula «ai fini della presente legge».

LA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA E I SOCCORSI TECNICI NELLA DISCIPLINA ORIGINARIA

Codesta Sezione ha fondato la lettura restrittiva anche sulla genesi della disposizione e sul richiamo alla protezione antiaerea. La ricostruzione della disciplina originaria che segue non costituisce il fondamento della tesi qui sostenuta, che riposa sulle disposizioni tuttora vigenti sopra richiamate, ma ne offre conferma anche sul piano storico.

La qualifica di agente di pubblica sicurezza non nasce con la legge 27 dicembre 1941, n.1570. Essa risulta già attribuita dall'articolo 10 del Regio decreto legge 10 ottobre

1935, n. 2472, che, nel testo originario, disponeva: «Ai fini del presente decreto e nell'esercizio delle loro funzioni, gli ufficiali ed il rimanente personale (sottufficiali e truppa), permanente e volontario, sono agenti di P.S., colle modalità che verranno fissate dal regolamento».

Lo stesso decreto, all'articolo 1, poneva alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno «il Corpo pompieri per la prevenzione ed estinzione incendi e per soccorsi tecnici in genere». La qualifica di agente di pubblica sicurezza risulta dunque già collegata, fin dal 1935, ad un complesso di funzioni comprendente non soltanto la prevenzione e l'estinzione degli incendi, ma anche i soccorsi tecnici in genere, in una disciplina che non conteneva alcun riferimento alla protezione antiaerea.

Lo stesso Regio decreto, all'articolo 9, già descriveva i soccorsi tecnici nei termini poi ripresi, sostanzialmente invariati, dall'articolo 25 della legge n. 1570 del 1941.

Il limite della qualifica passa poi nell'articolo 8 del Regio decreto legge 27 febbraio 1939, n. 333, recante «Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi», che nel testo originario disponeva: «Ai fini del presente decreto e nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti ai Corpi provinciali, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza».

Sotto quello stesso titolo, l'articolo 1 del decreto del 1939, poi riprodotto nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, affidava al Corpo la tutela dell'incolumità delle persone e della salvezza delle cose «mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere, anche ai fini della protezione antiaerea».

L'avverbio «anche» ci pare significativo. La protezione antiaerea vi compare come una finalità in più, aggiunta ai soccorsi tecnici «in genere», e non come la loro ragion d'essere. Lo conferma l'articolo 25 della medesima legge, oggi abrogato, che, in termini coincidenti sul punto con l'articolo 24 del regio decreto legge 27 febbraio 1939, n. 333, descriveva i soccorsi tecnici in termini del tutto svincolati dalla dimensione bellica chiarendo che «Il servizio dei soccorsi tecnici implica essenzialmente: a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di improvvisa o minacciante rovina di edifici, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità; b) la rimozione di eventuali ostacoli che intralciano la circolazione stradale; c) l'intervento in tutti i casi in cui l'opera dei vigili del fuoco può tornare utile alla salvezza delle persone e delle cose; d) l'intervento in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti».

Il riferimento ai “servizi antincendi” contenuto nel titolo della disciplina ha dunque sempre convissuto, nel medesimo testo normativo, con l'attribuzione al Corpo dei soccorsi tecnici in genere. Non pare pertanto possibile desumere dal solo titolo della legge un limite della qualifica di agente di pubblica sicurezza che il contenuto delle sue disposizioni non esprime.

DAI SOCCORSI TECNICI AL SOCCORSO PUBBLICO CONTINUITÀ E ATTUALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI
--

I «soccorsi tecnici in genere» contemplati dalla legislazione storica trovano oggi la loro evoluzione e sistematica collocazione nella funzione istituzionale del «soccorso pubblico». Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 dedica infatti il Capo IV al

«Soccorso pubblico» e, all'articolo 24, comma 2, lettera a) ricomprende nell'opera tecnica di soccorso gli interventi in occasione di incendi, incontrollati rilasci di energia, crolli strutturali, incidenti ferroviari, stradali e aerei, frane, piene, terremoti, alluvioni e altre pubbliche calamità nell'ambito degli eventi di protezione civile. Non vi è, sotto questo profilo, alcuna discontinuità rispetto ai «soccorsi tecnici in genere» già contemplati dalla legislazione del 1935 e del 1941, ma la loro evoluzione e più compiuta sistematizzazione nell'ordinamento vigente del Corpo.

Anche il rapporto con la protezione antiaerea conferma tale continuità. Quando la legge n. 1570 del 1941 ha inteso riferirsi alla protezione antiaerea lo ha fatto espressamente e distintamente (articolo 1 e articolo 22, secondo comma) mentre l'articolo 22, primo comma, tuttora vigente, continua a riferirsi autonomamente ai «servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere». Analogamente, l'articolo 1 del decreto legislativo n. 139 del 2006 stabilisce oggi che il Ministero dell'interno, per mezzo del Corpo nazionale, «assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi». Anche nell'ordinamento vigente la finalità ulteriore della difesa civile non assorbe né identifica la funzione di soccorso pubblico.

La continuità da verificare non è dunque soltanto tra il servizio antincendi contemplato dalla legislazione del 1941 e le molteplici funzioni oggi attribuite al Corpo, ma tra i «soccorsi tecnici in genere», già compresi nell'ordinamento storico e già collegati alla qualifica di agente di pubblica sicurezza, e l'attuale funzione di soccorso pubblico. È su questo nucleo funzionale, comune alla disciplina storica e a quella vigente, che deve essere verificata la continuità dell'ambito della qualifica.

IL SOCCORSO E LA TUTELA DELL'INCOLUMITÀ NELL'AMBITO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
--

L'evoluzione dalla nozione storica di «soccorsi tecnici in genere» alla vigente funzione di «soccorso pubblico» non sottrae tale attività all'ambito della pubblica sicurezza.

Per il profilo che qui interessa, il soccorso pubblico, nella misura in cui è diretto alla salvaguardia della vita e dell'incolumità delle persone, si colloca nell'ambito funzionale della pubblica sicurezza. È lo stesso ordinamento generale della pubblica sicurezza a confermare tale relazione. L'articolo 1 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ricomprende tra i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza la tutela della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini e il soccorso nei pubblici e privati infortuni. In termini analoghi, l'articolo 34 del R.D. 31 agosto 1907, n. 690 dispone che gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza «vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà» e «prestano soccorso in casi di pubblici e privati infortuni».

La tutela mediante soccorso della vita e dell'incolumità delle persone non è dunque estranea alla pubblica sicurezza, ma appartiene alle funzioni che l'ordinamento generale espressamente vi riconduce. In questa prospettiva, l'attuale soccorso pubblico non rappresenta, per il profilo qui considerato, una funzione nuova e distinta rispetto ai soccorsi tecnici cui era già collegata la qualifica, ma l'evoluzione ordinamentale di quella medesima funzione di tutela dell'incolumità.

Inoltre, la lettura che proponiamo non è nuova nella giurisprudenza e nella funzione consultiva di codesto Consiglio di Stato.

I PRECEDENTI SULLA NATURA DI PUBBLICA SICUREZZA DELLE FUNZIONI DEL CORPO
--

Nel 1979 la Sezione I del Consiglio di Stato, con il parere n. 1571/78 reso nell'adunanza del 12 gennaio 1979 e trasmesso dal Ministero dell'Interno con Circolare n. 19/MI.SA. (79) 11 del 9 agosto 1979, ha affermato che «il servizio di prevenzione e estinzione incendi, nonché quello, più in generale, di tutela della incolumità delle persone rientrano nell'ambito della c.d. "attività di pubblica sicurezza", di cui essi debbono considerarsi una specificazione *ratione materiae*».

Nello stesso parere la Sezione ha osservato che, ai sensi dell'articolo 1 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, costituisce «compito naturale e indefettibile dell'autorità della P.S., tra gli altri, il vegliare sulla incolumità dei cittadini, il curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti nonché il portare soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni».

La Sezione ha inoltre enunciato il principio secondo cui «tutte le volte che la normativa speciale sugli incendi e gli altri eventi calamitosi non copra per l'intero l'area dei possibili accadimenti, deve allora far capo, allo scopo di colmare la lacuna, alle norme generali in tema di polizia amministrativa di sicurezza» e ha individuato tra i compiti del Corpo la esplicazione di «servizi e soccorsi tecnici in genere per la tutela della incolumità delle persone», richiamando a tal fine gli articoli 1 e 25 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

Il parere n. 1571/78 assume quindi particolare rilievo ai fini della questione qui esaminata, poiché riconduce espressamente alla pubblica sicurezza non soltanto il servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi, ma, più in generale, la tutela dell'incolumità delle persone e i servizi e soccorsi tecnici ad essa diretti.

Nel 1998 la Sezione IV del Consiglio di Stato, con ordinanza del 20 ottobre 1998, n. 245, depositata il 4 marzo 1999, resa sui ricorsi promossi da Antonio Brizzi, fondatore del CONAPO, ed altri, ha affermato che le funzioni istituzionali del Corpo «sono di polizia di sicurezza ed, in generale, di tutela dell'incolumità delle persone nell'ambito della c.d. attività di pubblica sicurezza» e ha osservato, a conferma, che i vigili del fuoco «svolgono istituzionalmente, e non solo occasionalmente, attività finalizzata alla tutela della pubblica sicurezza».

La stessa ordinanza ha dato atto che ai vigili del fuoco spetta, in forza delle disposizioni di legge allora vigenti, tra le quali l'articolo 8, primo comma, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, con i «connessi poteri» indicati dagli articoli 16 e 82 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e ha rilevato che essi restano soggetti ai poteri di direzione e vigilanza del Prefetto e «alle particolari responsabilità proprie degli agenti della forza pubblica».

Nel 2006 infine, il parere reso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 13 febbraio 2006 (N. della Sezione 432/2006) osservava che «In mancanza di ragioni valide, tale previsione dovrà essere reinserita anche al fine di facilitare l'opera di prevenzione dei Vigili del fuoco, per i quali non sembra sufficiente l'attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria, esercitate sotto il

controllo della magistratura e quindi più anguste di quelle consentite dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza».

Questi principi mostrano come la precisa individuazione dell'ambito nel quale opera la qualifica di agente di pubblica sicurezza non assuma un rilievo meramente definitorio. Alla qualifica si ricollegano infatti poteri, doveri e specifiche responsabilità, il cui esercizio dipende dalla funzione concretamente svolta.

IL RINVIO ALL'ART. 8 L. 1570/1941 NELLO SCHEMA DEL NUOVO DECRETO E IL PERIMETRO DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA
--

L'articolo 2, comma 3, dello schema di decreto in esame prevede che «Il personale di cui al Titolo I, Capi I e II, nell'esercizio delle proprie funzioni, è agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570».

L'articolo 136, comma 1, attribuisce ai direttivi e ai dirigenti dei ruoli operativi, «nell'esercizio delle proprie funzioni, la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570».

Entrambe le disposizioni attribuiscono la qualifica espressamente «ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570». Il rinvio importa nella nuova disciplina non soltanto il limite funzionale dell'«esercizio delle proprie funzioni», ma anche il limite finalistico proprio della disposizione richiamata.

La formula «nell'esercizio delle proprie funzioni» deve essere letta unitamente al rinvio all'articolo 8, che conserva anche il limite finalistico proprio della disposizione richiamata. Tale perimetro, per le ragioni esposte, comprende, oltre alla prevenzione e all'estinzione degli incendi, i soccorsi tecnici in genere e la loro corrispondente evoluzione nell'attuale funzione di soccorso pubblico, nella parte costituita dagli interventi tecnici di soccorso «caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione», diretti a «salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni» (articolo 24, comma 1, del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139).

In questa prospettiva, la qualificazione delle disposizioni dello schema come ricognitive e confermative trova fondamento proprio nel rinvio all'articolo 8. Lo schema di decreto non introduce un autonomo e diverso titolo attributivo della qualifica, ma continua a individuarne nella disposizione vigente la fonte e i limiti.

Codesta Sezione ha osservato che la mancata abrogazione dell'articolo 8, primo comma, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, confermerebbe la portata innovativa dello schema.

Ci permettiamo di osservare che la mancata abrogazione dell'articolo 8 non dimostra, di per sé, la portata innovativa dello schema. Può essere letta, al contrario, in modo coerente con la natura ricognitiva delle nuove disposizioni. Gli articoli 2, comma 3, e 136, comma 1, rendono espressa la qualifica nei rispettivi ordinamenti del personale, ma continuano a individuarne fonte e limiti mediante il rinvio alla disposizione del 1941.

Proprio la presenza del rinvio depone nel senso della continuità normativa, poiché lo schema non sostituisce l'articolo 8 con un autonomo e diverso titolo attributivo della qualifica, ma continua a fondare su di esso l'attribuzione e il relativo perimetro.

Proprio l'esigenza di non innovare induce ad una ulteriore considerazione. Se la qualifica venisse oggi circoscritta al solo servizio antincendi come ipotizzato da codesta Sezione, il risultato potrebbe essere a sua volta innovativo in senso restrittivo, perché verrebbe reciso il collegamento, già presente nella legislazione storica, tra la qualifica di agente di pubblica sicurezza e i soccorsi tecnici in genere, oggi evoluti e sistematicamente ricondotti alla funzione di soccorso pubblico.

Anche il rilievo relativo al perimetro soggettivo merita, a nostro sommosso avviso, di essere riesaminato alla luce dell'intero schema. L'articolo 241, comma 7, lettera b), modifica infatti l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, prevedendo espressamente che «Ai fini del presente decreto, il medesimo personale che espleta compiti operativi nell'esercizio delle proprie funzioni è agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e gode dei benefici ivi previsti».

La disposizione riguarda il personale di ruolo e volontario che espleta compiti operativi. La stessa relazione illustrativa conferma espressamente tale lettura, precisando che la modifica è diretta a consentire al personale operativo del Corpo nazionale, «sia di ruolo che volontario», l'esercizio delle prerogative riconducibili alla qualità di agente di pubblica sicurezza. Lo schema, pertanto, non omette il personale volontario dall'attribuzione della qualifica, ma la disciplina espressamente anche nei suoi confronti, richiamando il medesimo articolo 8. Resta, inoltre, ferma la perdurante vigenza dell'articolo 8, primo comma, che continua testualmente a riferirsi agli appartenenti ai Corpi «sia permanenti che volontari»

Lo schema dà in tal modo seguito anche all'indicazione già formulata da codesto Consiglio nel citato parere reso nell'adunanza del 13 febbraio 2006, secondo cui «Va inoltre meglio chiarito che la disposizione di cui al comma in esame è applicabile anche al personale volontario».

Resta una difformità redazionale che la Sezione potrebbe ritenere utile coordinare senza incidere sulla sostanza dell'impianto. L'articolo 149, comma 1, dello schema attribuisce al personale direttivo che espleta funzioni operative specialistiche «la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nonché, nell'esercizio delle proprie funzioni, la qualifica di agente di pubblica sicurezza», senza riprodurre il rinvio espresso all'articolo 8 presente negli articoli 2 e 136. Tale omissione, letta sistematicamente nel contesto del medesimo decreto e alla luce della perdurante vigenza dell'articolo 8, non appare di per sé sufficiente a configurare una diversa o più ampia qualifica. L'inserimento del rinvio all'articolo 8, primo comma, potrebbe pertanto essere considerato un coordinamento redazionale volto a rendere omogenee le disposizioni che disciplinano la medesima qualifica.

LA LEGGE DELEGA E L'ATTUALIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA VIGENTE

Il tema della legge delega va, a nostro sommosso avviso, esaminato a valle della corretta qualificazione dell'intervento. Se, come sopra argomentato, le disposizioni dello schema rendono espressa una qualifica già vigente, conservandone fonte e limiti mediante il rinvio all'articolo 8, non si è in presenza dell'attribuzione ex novo di una qualifica o di nuovi poteri. Non ricorre quindi, sotto questo profilo, il presupposto

innovativo sul quale si fonda il rilievo relativo all'assenza di uno specifico criterio direttivo.

In ogni caso, l'articolo 12 della legge 4 aprile 2025, n. 42 reca un criterio di delega direttamente pertinente. Il comma 2 consente infatti l'«ottimizzazione [...] delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217». Lo stesso comma 1 collega l'esercizio della delega agli obiettivi di «salvaguardia della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente», anche in relazione alle criticità connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici.

È proprio l'articolo 35, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 139 del 2006 a mantenere in vigore l'articolo 8, primo comma, della legge n. 1570 del 1941. Rendere oggi espressa, all'interno della disciplina ordinamentale oggetto di modifica, revisione e semplificazione, una qualifica già vigente e il suo attuale ambito funzionale appare pertanto riconducibile alla legge delega. Non come creazione di un nuovo titolo attributivo, ma come ricognizione, coordinamento e attualizzazione della disciplina esistente, senza alterarne il perimetro sostanziale.

A ciò si aggiunge un profilo di carattere sistematico. Una qualifica dalla quale discendono poteri, doveri e specifiche responsabilità del personale, anche nei rapporti con i cittadini, difficilmente può trovare oggi una collocazione soddisfacente nella sola sopravvivenza, attraverso una disposizione di salvezza, di una norma risalente al 1941, a fronte della riscrittura delle norme ordinamentali.

Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 reca proprio il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e costituisce oggi la sede ordinamentale nella quale sono sistematicamente disciplinate le funzioni istituzionali del Corpo. Appare pertanto coerente con la finalità di revisione e semplificazione indicata dalla legge delega che anche la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con il suo esatto ambito applicativo, trovi espressa evidenza nella disciplina ordinamentale vigente del Corpo, anziché essere ricavata esclusivamente dal rinvio ad una disposizione del 1941 mantenuta in vita dall'articolo 35 del medesimo decreto legislativo.

Tale esigenza assume particolare rilievo proprio perché, come si dirà oltre, alla qualifica si ricollegano poteri autoritativi, doveri e responsabilità che possono avere anche rilevanza penale. La certezza e la conoscibilità della disciplina non rispondono quindi ad una mera esigenza di tecnica legislativa, ma alla necessità che gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco possano individuare con chiarezza le funzioni, i poteri e gli obblighi che l'ordinamento attribuisce loro. Esse rispondono, insieme, all'esigenza che i cittadini possano conoscere la natura e gli effetti degli atti adottati dai vigili del fuoco nei loro confronti.

POTERI, DOVERI E RESPONSABILITÀ CONNESSI ALLA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA
--

Passando dalle ricostruzioni ordinamentali e dai precedenti giurisprudenziali e consultivi sopra richiamati alle conseguenze concrete connesse alla qualifica, sul

versante delle responsabilità del personale assume particolare rilievo l'articolo 329 del codice penale.

La Corte di cassazione, Sezione VI penale, con sentenza 25 giugno 2009, depositata il 28 settembre 2009, n. 38119, ha espressamente ricompreso anche «i vigili del fuoco» nella categoria degli agenti della forza pubblica, individuandone il tratto caratterizzante nell'attribuzione di poteri di coercizione diretta su persone o cose ai fini della tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica.

La medesima sentenza, richiamando Cassazione, Sezione VI penale, 13 ottobre 2005, n. 5393, ric. Tobia, ha precisato che, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'articolo 329 c.p., «acquistando rilevanza esclusiva il profilo funzionale», l'atto oggetto del rifiuto deve incentrarsi sul «mancato esercizio di poteri coercitivi».

La ricomprensione dei vigili del fuoco nella categoria degli agenti della forza pubblica assume particolare rilievo proprio nell'ambito del soccorso tecnico urgente. Se, secondo la Corte di cassazione, tale qualità presuppone l'attribuzione di poteri di coercizione diretta su persone o cose ai fini della tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica, nel soccorso la questione può porsi proprio quando sia necessario rendere effettivo un intervento diretto alla salvaguardia immediata della vita e dell'incolumità delle persone. Si pensi a chi, nonostante un ordine di allontanamento impartito dai vigili del fuoco in presenza di un grave e attuale pericolo, rifiuti di abbandonare un edificio in imminente pericolo di crollo o un'area esposta al rischio di esplosione. In una situazione del genere, la possibilità di superare la resistenza del destinatario, se e nei limiti in cui tale potere trovi fondamento nell'ordinamento, può risultare concretamente necessaria per evitarne la morte o altre gravi conseguenze per la sua incolumità.

Non si tratta di postulare un generale e indifferenziato potere di uso della forza. La citata sentenza n. 38119 del 2009 qualifica i poteri coercitivi come caratterizzati dal «legittimo uso della forza in funzione del conseguimento di finalità di natura pubblica precisamente determinate». Proprio per questo assume rilievo individuare con certezza la fonte, l'ambito e i limiti dei poteri connessi alla qualifica nell'esercizio delle funzioni di soccorso. In tale quadro costituisce un elemento normativo significativo anche l'articolo 24, primo comma, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, tuttora vigente, secondo il quale il servizio di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici importa, tra l'altro, «l'adozione dei provvedimenti all'uopo necessari» ed «è esercitato a giudizio e sotto la responsabilità del comandante dei reparti di soccorso».

Il potere del comandante dei reparti di soccorso di adottare tali provvedimenti non è subordinato alla presenza sul posto delle Forze di polizia o delle Forze armate. Il secondo comma del medesimo articolo 24, riferendosi ai comandanti di queste ultime «eventualmente intervenuti sul luogo del sinistro per mantenere l'ordine pubblico», ne configura la presenza come soltanto eventuale e, quando essa ricorra, impone loro di agire «in conformità delle disposizioni di carattere tecnico impartite» dal comandante dei reparti di soccorso dei vigili del fuoco. Nei primi e decisivi momenti del soccorso, nei quali il personale del Corpo è spesso il solo presente sul luogo dell'evento, i provvedimenti necessari alla tutela dell'incolumità delle persone devono dunque poter

essere adottati dal comandante dei reparti di soccorso. Proprio in tali situazioni assume rilievo stabilire se e nei limiti in cui l'ordinamento attribuisca al personale anche i poteri necessari a renderli effettivi in caso di mancata ottemperanza.

Né la questione può essere risolta mediante il solo richiamo allo stato di necessità di cui all'articolo 54 del codice penale. Tale disposizione esclude, ricorrendone i relativi presupposti, la punibilità di chi, per la necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, commetta un fatto che altrimenti costituirebbe reato, come può essere il costringere fisicamente una persona ad allontanarsi dal luogo di pericolo contro la sua volontà.

Essa non costituisce, di per sé, la fonte attributiva di un ordinario potere pubblico di coercizione, ma comporta una valutazione a posteriori e caso per caso della condotta già posta in essere, ai fini di stabilire se la condotta, che altrimenti assumerebbe rilevanza penale, sia giustificata dallo stato di necessità.

Il problema qui considerato è diverso ovvero stabilire se e nei limiti in cui l'ordinamento attribuisca al personale del Corpo, nell'esercizio delle funzioni cui si ricollega la qualifica di agente di pubblica sicurezza, poteri autoritativi e coercitivi funzionali alla tutela immediata della vita e della pubblica incolumità.

In definitiva, ove la qualifica di agente di pubblica sicurezza fosse esclusa dall'ambito dei soccorsi tecnici, l'eventuale intervento coercitivo necessario a sottrarre una persona a un pericolo grave e attuale non potrebbe fondarsi sui poteri connessi a tale qualifica, ma dovrebbe essere valutato a posteriori alla luce delle scriminanti generali, tra le quali lo stato di necessità di cui all'articolo 54 del codice penale. Al contrario, il riconoscimento dell'operatività della qualifica anche nell'ambito dei soccorsi tecnici consente di ricondurre, nei casi e nei limiti previsti dall'ordinamento, l'intervento autoritativo o coercitivo all'esercizio di una funzione pubblica di soccorso.

È anche in questa prospettiva che assume rilievo la natura dell'ordine impartito dai vigili del fuoco, di cui si dirà a proposito dell'articolo 650 del codice penale.

È significativo che la citata ordinanza n.245 del 1999 abbia espressamente richiamato, tra i «connessi poteri» della qualifica di agente di pubblica sicurezza dei vigili del fuoco, anche l'articolo 82 del T.U.L.P.S., che, nell'ambito della disciplina dei pubblici spettacoli e trattenimenti, contempla, in presenza di pericolo per la pubblica incolumità, il potere di ordinare lo sgombero del locale.

La questione assume rilievo anche dal versante del destinatario dell'ordine impartito dai vigili del fuoco. L'articolo 650 del codice penale sanziona infatti, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, chi non osserva un «provvedimento legalmente dato dall'Autorità» per ragioni, tra l'altro, di sicurezza pubblica. Ne deriva che la legittimità e la provenienza dell'ordine impartito dai vigili del fuoco, quando esso costituisca un provvedimento legalmente dato nell'esercizio delle competenze attribuite dall'ordinamento per ragioni di sicurezza pubblica, assumono rilievo diretto anche ai fini delle conseguenze penali della sua inosservanza.

Sul punto è particolarmente significativa la Corte di cassazione, Sezione I penale, sentenza 25 luglio 1996, n. 7527, resa proprio con riferimento a un provvedimento del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco con il quale era stato ingiunto alla titolare di

un'attività di vendita di gas di allontanare «immediatamente» le bombole detenute nell'esercizio e di sospendere l'attività. La Corte ha ricondotto il provvedimento alle prescrizioni impartite per ragioni di sicurezza pubblica ai fini dell'articolo 650 c.p., evidenziando che l'urgenza degli interessi tutelati può imporre un adempimento in tempi immediatamente ristretti.

Il precedente assume particolare rilievo perché riconosce, in concreto, rilevanza ai fini dell'articolo 650 c.p. a una prescrizione proveniente proprio dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, adottata per esigenze di sicurezza pubblica.

Sul piano generale, la Corte di cassazione, Sezione I penale, con sentenza 29 luglio 1993, n. 2595, ha affermato che il concetto di sicurezza pubblica rilevante ai fini dell'articolo 650 c.p. si desume dall'articolo 1 del T.U.L.P.S., che comprende la tutela della sicurezza dei cittadini e della loro incolumità, e che vi rientra l'ordine di sgombero di un edificio o di locali pericolanti adottato in situazione di contingibilità e urgenza.

Tali precedenti non implicano che ogni disposizione impartita da ogni appartenente al Corpo dei vigili del fuoco assuma automaticamente natura coercitiva o che comporti sempre la sanzione di cui all'articolo 650 del codice penale. Dimostrano, invece, quanto sia necessario individuare con precisione l'ambito della qualifica di agente di pubblica sicurezza dei vigili del fuoco, i poteri che ad essa si ricollegano e le funzioni nell'esercizio delle quali tali poteri devono essere esercitati.

L'incertezza sul perimetro oggettivo della qualifica di agente di pubblica sicurezza può infatti produrre gravi conseguenze su entrambi i versanti. Da un lato, per gli appartenenti al Corpo, occorre poter individuare con certezza le funzioni nell'esercizio delle quali il mancato esercizio dei poteri coercitivi può assumere rilievo, ricorrendone gli ulteriori presupposti, anche ai sensi dell'articolo 329 del codice penale, nonché i doveri la cui violazione può determinare altre forme di responsabilità. Dall'altro, per il destinatario dell'ordine, occorre poter conoscere la natura e l'efficacia degli ordini impartiti dai vigili del fuoco a tutela della pubblica incolumità e le conseguenze, anche penali, della loro inosservanza. Anche sotto questo profilo appare pertanto essenziale che l'ambito di applicazione della qualifica di agente di pubblica sicurezza sia definito nella norma, con chiarezza e in modo coerente con la disciplina vigente.

CONCLUSIONI

Alla luce di questi elementi, confidiamo che codesta Sezione, nella sua autonoma e prudente valutazione, voglia considerare, in vista del parere definitivo:

a) che l'ambito entro il quale l'articolo 8, primo comma, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 attribuisce la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai vigili del fuoco comprende non soltanto i servizi di prevenzione e di estinzione incendi, ma anche i «soccorsi tecnici in genere», come risulta dagli articoli 22, primo comma, e 24 della medesima legge, tuttora vigenti; ricostruzione che trova conferma nella continuità storica della disciplina e nella riconduzione della tutela dell'incolumità e del soccorso nell'ambito della pubblica sicurezza operata dall'articolo 1 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dall'articolo 34 del R.D. 31 agosto 1907, n. 690;

b) che, in tale prospettiva, gli articoli 2, comma 3, e 136, comma 1, dello schema di decreto, proprio in ragione del rinvio espresso all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, possono essere intesi non come attribuzione ex novo della qualifica, ma come ricognizione e attualizzazione ordinamentale della disciplina vigente, coerente con la delega che consente l'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del Corpo mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

c) che il rilievo relativo al perimetro soggettivo possa essere riesaminato alla luce dell'articolo 241, comma 7, lettera b), dello schema, che richiama espressamente il medesimo articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e della relativa relazione illustrativa, secondo la quale la modifica si inserisce «nell'ottica di consentire al personale operativo del Corpo nazionale, sia di ruolo che volontario, l'esercizio di prerogative riconducibili alla qualità di agente di pubblica sicurezza»;

d) che l'articolo 149, comma 1, possa essere uniformato alle altre disposizioni mediante il rinvio espresso all'articolo 8, primo comma, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

e) che l'assetto normativo risultante dal nuovo decreto assicuri una chiara e puntuale individuazione dell'ambito oggettivo della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo coerente con la normativa storica e vigente sui soccorsi tecnici, evitando che una lettura limitata al solo servizio antincendi determini una restrizione rispetto agli interventi di soccorso diretti alla tutela della pubblica incolumità e garantendo, al contempo, certezza sui poteri, sui doveri e sulle responsabilità degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché sulla natura e sull'efficacia degli ordini impartiti nell'esercizio delle relative funzioni;

f) in via subordinata, che, qualora la Sezione ritenga opportuno esplicitare il limite oggettivo della qualifica, esso possa essere individuato nei servizi di prevenzione e di estinzione incendi e nei «soccorsi tecnici in genere» di cui all'articolo 22, primo comma, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, letti in continuità con l'attuale funzione di soccorso pubblico, nella parte costituita dagli interventi tecnici di soccorso caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione e diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni, anziché nel solo servizio antincendi.

Ringraziamo la Sezione per l'attenzione che vorrà riservare a queste considerazioni e porgiamo i sensi della più alta considerazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini
Marco Piergallini



Allegato: Consiglio di Stato - paragrafo 9 del parere interlocutorio n. 01692/2026



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 10 settembre 2026

NUMERO AFFARE 00838/2026

OGGETTO:

Ministero dell'interno.

schema di decreto legislativo recante *“Disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”*.

ESTRATTO PARAGRAFO 9.1

9.1.- Si introduce, inoltre, con riferimento al personale sia dei ruoli operativi (Capo I del Titolo I) sia dei ruoli specialisti (Capo II del Titolo I), una specifica disposizione relativa alla qualifica di *“agente di pubblica sicurezza”* (la cui attribuzione al personale del Corpo è stata già ritenuta opportuna, a suo tempo, da questa Sezione con il parere n. 1524 del 2006) che, secondo quanto rappresentato nella relazione illustrativa, sarebbe meramente *“ricognitiva e confermativa”* di quanto già previsto dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, cui il comma 3 dell'articolo 2 dello schema fa espresso rinvio.

Importa, in effetti, rammentare, in proposito, che l'articolo 35, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (recante il *“Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a*

norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229”), nell’abrogare pressoché integralmente la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ne ha espressamente fatto salvo l’articolo 8, comma 1, la cui perdurante vigenza è altresì attestata dall’articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, che elenca le “*Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*” e che lo richiama nell’allegato I.

La mancata abrogazione del citato articolo 8, comma 1 è dipesa proprio da una osservazione di questa Sezione nel richiamato parere n. 1524 del 2006 a fronte di una bozza di decreto proposta dall’amministrazione che aveva invece previsto la completa abrogazione dell’articolo 8.

Ciò posto, la Sezione osserva, in primo luogo, che, contrariamente a quanto indicato nella relazione illustrativa, l’intervento in questione pare connotato da una portata in parte innovativa, peraltro in assenza di specifici criteri della legge delega che abilitino ad intervenire in tal senso, sicché l’innovazione ingenera perplessità sotto il profilo della compatibilità con la legge di autorizzazione.

La qualifica di agente di pubblica sicurezza, infatti, è conferita dal menzionato articolo 8, primo comma della legge n. 1570 del 1941 non *tout court*, bensì unicamente in relazione al servizio antincendi, come si desume tanto dall’intitolazione di tale legge (“*Nuove norme per l’organizzazione dei servizi antincendi*”) quanto dalle competenze (allora) intestate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal (non più vigente) articolo 1, essenzialmente riferite alla “*prevenzione*” e all’“*estinzione degli incendi*” essendo il richiamo all’apporto di “*soccorsi tecnici*” principalmente riferito a finalità di “*protezione antiaerea*”, ritenute all’epoca rilevanti dal legislatore.

Lo schema in esame, invece, prevede che la qualifica di agente di pubblica sicurezza sia assunta “*nell’esercizio delle proprie funzioni*” (articolo 2, comma 3; articolo 136, comma 1; articolo 149, comma 1), che sono all’evidenza molto

più ampie e articolate del mero servizio antincendi.

Si chiede, pertanto, di rivalutare l'attribuzione della qualifica in esame, limitandone l'ambito oggettivo di applicazione in coerenza con quanto già previsto dal vigente articolo 8 della legge n. 1570 del 1941, lasciando all'amministrazione la valutazione se lasciare la disciplina nel tuttora vigente articolo 8, comma 1 o se riportarla all'interno del decreto in esame con necessità allora di abrogare l'articolo 8, comma 1 (la mancata abrogazione conferma la tesi della – non consentita – portata innovativa dello schema).

Nel caso l'amministrazione propenda per tale seconda soluzione, si osserva che, sotto il profilo redazionale, sarebbe opportuno che la disposizione di cui al comma 3 in esame fosse, al pari di quelle concernenti l'attribuzione della qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, ripartita tra le singole disposizioni che tali ultime qualifiche attribuiscono, partitamente per ciascun ruolo di personale. Verrebbe così meno l'attuale incongruenza di disciplinare (soltanto) nell'ambito del Capo I, dedicato al personale dei ruoli operativi, l'attribuzione di una qualifica (quella di agente di pubblica sicurezza) concernente (anche) il personale dei ruoli specialistici (disciplinati dal Capo II).

Fermo restando il prioritario rilievo di cui sopra, si osserva, comunque, che i perimetri soggettivi di applicazione delle disposizioni in esame, così come attualmente formulate, non paiono coincidenti: le disposizioni dello schema all'esame della Sezione, infatti, attribuiscono la qualifica in parola (soltanto) al *“personale di cui al Titolo I, Capi I e II”* (ossia, come detto, al personale dei ruoli operativi e specialisti) (articolo 2, comma 3) e al personale appartenente ai ruoli operativi e specialistici dei direttivi e dei dirigenti (articoli 136, comma 1 e 149, comma 1, rispettivamente), laddove l'articolo 8 della legge n. 1570 del 1941 fa generico riferimento a tutti *“gli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari”*. Sicché, contrariamente a quanto sembra presupporre la relazione illustrativa, anche per questa ulteriore ragione la modifica in questione non pare avere natura meramente ricognitiva, con la conseguenza

che è necessario valutare l'opportunità se sia preferibile che l'attribuzione della qualifica in esame sia disciplinata in via autonoma e completa dal decreto legislativo il cui schema è all'esame della Sezione, senza operare un rinvio all'articolo 8 della legge n. 1570 del 1941 (disposizione, questa, di cui dovrebbe conseguentemente essere disposta l'abrogazione) o se non intervenire sulla disciplina, lasciando vigente l'articolo 8, comma 1.

Nel primo caso si richiede di specificare i limiti nel senso sopra indicato della attribuzione della predetta qualifica.

Sotto il profilo redazionale, si suggerisce in ogni caso di precisare, nelle varie occorrenze, il richiamo al ridetto articolo 8 limitandolo al “*primo comma*” che, nel senso chiarito, è l'unico attualmente vigente.